

Prot.:481721/RU

## TAR N. 2021 - 084

## ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATE TORRI EOLICHE INDUSTRIALI IN ACCIAIO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 17 dicembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 450 del 16/12/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/2239 della Commissione del 15 dicembre 2021, che istituisce, a decorrere dal 17 dicembre 2021, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio, anche coniche, e relative sezioni, anche assemblate, comprendenti o meno una sezione di fondazione integrata, anche unite alle navicelle o alle pale del rotore, che sono progettate per sostenere la navicella e le pale del rotore utilizzate in turbine eoliche con una capacità di produzione di energia elettrica — in applicazioni sulla terraferma o offshore — uguale o superiore a 1,00 megawatt (MW) e aventi un'altezza minima, misurata tra la base della torre e la base della navicella (ossia il punto in cui la cima della torre si unisce alla navicella), di 50 metri quando sono completamente assemblate, originarie della RPC, attualmente classificate con i codici Taric 7308 2000 11, 7308 9098 11 e, se importate come parte di una turbina eolica, attualmente classificate con i codici Taric 8502 3100 11 e 8502 3100 85.

L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 19,2% (CADD C999), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti Società cinesi elencate nella tabella di cui all'art. 1, punto 2, del Reg.to (UE) 2021/2239, alle quali si applicano le aliquote individuali ridotte a fianco di esse indicate, insieme ai relativi codici addizionali Taric.

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Cina	Chengxi Shipyard Co., Ltd.	7,5 %	C726

Penglai Dajin Offshore Heavy Industry Co., Ltd.	7,2 %	C727
Suzhou Titan New Energy Technology Co., Ltd.	14,4 %	C728
Fujian Fuchuan Yifan New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.	11,2 %	C729
Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.	11,2 %	C730

L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio del 19,2% applicabile a tutte le altre società.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'art.2 del regolamento in parola, qualora venga presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per le **turbine eoliche** originarie della RPC (codici Taric 8502 3100 11 e 8502 3100 85), il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, **delle torri eoliche**, oggetto del presente dazio antidumping, deve essere indicato, come base imponibile del dazio antidumping, nel campo pertinente di tale dichiarazione (47).

Per gestire tale occorrenza in caso di invio del messaggio "IM" e consentire il controllo automatico della liquidazione dei diritti sulla base della Taric, si è quindi provveduto, a livello nazionale, a collegare a tale fattispecie del dazio antidumping il codice documento "10YY", che dovrà essere inserito dall'operatore nella casella 44 del DAU con l'indicazione del prezzo relativo alle torri eoliche.

Si precisa, infatti, che il dazio antidumping in questione si applica esclusivamente al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, delle sole torri eoliche così come descritte all'articolo 1, paragrafo 1, del Reg.to (UE) 2021/2239.

Pertanto, al fine dell'applicazione del dazio antidumping in questione, dovrà essere presentata a corredo della dichiarazione d'immissione in libera pratica una fattura commerciale valida contenente informazioni sufficientemente dettagliate, atte a consentire una valutazione dell'esattezza del prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dichiarato per le torri eoliche.

Per maggiori e ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/2239 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).